

Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver ricevuto l'informativa privacy (D. lgs n° 196 del 2003 e successive modificazioni) - MOD. CTLEG 6 - ED. 01/09/2014;
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. CTLEG 2 - ED. 12/2010
- scheda tecnica n° 1
- allegato integrativo n. 6660/2014

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in BOLOGNA il 11/09/2014.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
 CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
 AGENZIA BOLOGNA PORTA EUROPA

IL CONTRAENTE

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; art. 3 - esclusioni; art. 6 - decorrenza della garanzia; art. 7 - periodo di carenza; art. 8 - estensione del periodo di garanzia; art. 10 - durata del contratto - disdetta - proroga; art. 11 - recesso in caso di sinistro; art. 18 - gestione del caso assicurato.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. CTLEG 5 - ED. 30/05/2014; le condizioni di assicurazione MOD. CTLEG 2 - ED. 12/2010; modulo di proposta, ove previsto.

IL CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani il _____
 in _____

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
 AGENZIA BOLOGNA PORTA EUROPA

SCHEDA TECNICA N. 1

F SEZIONE LIBERA

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 000094 .50. 300036

Persona Giuridica	Istituto Comprensivo N.19
Descrizione	Istituti scolastici. Assicurati: alunni 808 docenti e non 67. Cda in allegato.

	Somma assicurata Massimale in euro	Premio annuo netto in euro
Tutela Legale	20.000,00	360,41
Premio annuo totale netto		euro 360,41

Blank page with faint, illegible text impressions.



Blank page with faint, illegible text impressions.

TUTELA LEGALE ISTITUTI SCOLASTICI

CONTRAENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO N.19 – P.Iva: 91357350379.
SEDE LEGALE: Via D'Azeglio n° 82 – 40123 – BOLOGNA (BO).
ASSICURATI: 875 Alunni, Personale docente e non docente come da elenchi nominativi della Contraente;
MASSIMALE: 20.000,00 per caso assicurativo senza limiti per anno.

Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive.

Società: la **SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOOC. COOP.**

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Veicolo: il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

Nucleo familiare: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti.

Addetti: soggetti assicurati fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla **SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE** a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – con sede in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**
3. E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11, comma 3, per ogni grado di giudizio.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese**, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. La Società non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato corrisposto; **in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento**, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata **almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza**.

2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

4. Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i mezzi di pagamento previsti dalla normativa vigente, salvi i limiti previsti dalla stessa e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate come descritto nel frontespizio di polizza alla voce "Premio".

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento **alla data della prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, **mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 11, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, **decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.**

5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione **fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.** Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto **deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.**

2. In ogni caso **deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.**

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - , comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. **La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.**
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
8. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
10. Dal 20 marzo 2011, qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, **l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.**

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.**

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale **l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati **nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Qualora le parti concordino per l'indicizzazione del massimale, delle indennità e del premio vale quanto segue:

1. Il massimale e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
 - a) nel corso di ogni anno solare viene adottato, come base di riferimento iniziale e per gli eventuali aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, **sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

4. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art. 17 – Regolazione del premio

Qualora le parti concordino per la regolazione del premio, e qualora le modalità di regolazione non siano diversamente pattuite, vale quanto segue:

1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base ad elementi variabili del rischio:

a) il numero complessivo degli Alunni;

b) il numero complessivo del personale Docente e Non docente;

2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:

a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da considerarsi premio minimo comunque dovuto alla Società. Gli elementi di rischio da utilizzare per il calcolo della parte fissa devono essere **almeno l'80% degli elementi di rischio dichiarati;**

b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo al termine dello stesso periodo degli elementi di rischio variabili, utilizzati in sede di stipulazione per il calcolo del premio annuo lordo minimo.

3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, **quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.**

4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente è obbligato a:

a) comunicare alla Società, in forma scritta entro 30 (trenta) giorni per l'elemento variabile di cui al punto 1, lettera a) e d), oppure 90 (novanta) giorni negli altri casi dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;

b) versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto.

5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:

- insorti nel periodo oggetto della regolazione;
- e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4),

non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.

6. Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore ad almeno il 50% della sua parte fissa e provvisoria, gli elementi di rischio utilizzati per la rideterminazione automatica della parte fissa e provvisoria per l'annualità successiva **dovranno essere almeno l'80% (ottanta) degli elementi di rischio variabili comunicati a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio.**

7. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Art. 18 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 19 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Condizioni Particolari di Polizza
--

Art. 20 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati**A – Alunni**

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti degli alunni **dell'Istituto Contraente** e loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante **le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche** e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno **da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime**.

Le garanzie valgono per:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

B – Docenti e non docenti

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti dei docenti e del personale non docente dell'Istituto Contraente **per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purchè attinenti alla qualifica**.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

Art. 21 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla d.lgs 209 del 2005 e successive modificazioni;
- g) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- i) per le vertenze fra Contraente e/o Assicurato/i

- l) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto
- n) in materia fiscale ed amministrativa;
- o) Controversie con la Società o ARAG.

Art. 22 - Condizione aggiuntiva D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

Ad integrazione dell'Art. 20 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati - si conviene che le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 21 - Esclusioni - lett. n) limitatamente alla materia amministrativa e lett. l) per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.

Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e succ. modifiche ed integrazioni.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei diritti dei propri:

- Legali Rappresentanti
- Preposti
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione / impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopraelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Art. 23 - Insorgenza del caso assicurativo per la Condizione aggiuntiva D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini delle garanzie previste all'art. 22 - Condizione aggiuntiva D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro" e successive modifiche ed integrazioni - per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla

cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.
La garanzia opera a parziale deroga dell'Art.10 – Insorgenza del caso assicurativo – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente normativa è parte integrante del contratto, fatta in 3 esemplari ad un solo effetto in.....Il.....

CATTOLICA ASSICURAZIONI
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
AGENZIA BOLOGNA PORTA EUROPA

Il Contraente/Assicurato

CATTOLICA&TUTELA LEGALE

Contratto di assicurazione tutela legale

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**



CATTOLICA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE



NOTA INFORMATIVA CATTOLICA&TUTELA LEGALE

La presente nota informativa MOD. CTLEG 5 - ED. 30/05/2014 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione RETAIL - MOD. CTLEG 2 - ED. 12/2010

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione.
Società	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Contraente	La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Durata	Periodo di validità del contratto determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.
Tutela legale	L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del DLgs. 209/2005 – Art. 173.
Società Gestionaria	ARAG SE.
Polizza	Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	Prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.
Rischio	Possibilità che si verifichi un sinistro.
Sinistro o caso assicurato	Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
IVASS (ex ISVAP)	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".



A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Dati Societari

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.341 milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.087 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,99 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo", se non diversamente indicato sul simple di polizza.

AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 10 delle condizioni generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Di seguito sono riportati gli ambiti operativi della copertura assicurativa validi indipendentemente dalla "Formula di garanzia" richiamata in polizza.

Le garanzie si intendono prestate per tenere indenne l'assicurato dagli oneri (spese) di seguito indicati sostenuti dall'assicurato per la difesa dei propri interessi, in sede giudiziale e stragiudiziale. Tali garanzie presentano una maggiore specificità in relazione alla formula di garanzia prescelta, ai relativi casi assicurati e ai massimali indicati nella scheda di polizza:

- spese per l'intervento del legale territorialmente competente a conoscere la controversia ed incaricato della gestione del caso assicurato, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi;
- eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla società gestionaia ai sensi del successivo art. 18, comma 4;
- spese per l'intervento del consulente tecnico d'Ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere;
- spese processuali nel processo penale di cui al 1° comma dell'art. 535 cod. proc. Pen.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione

Sezione garanzia A Aziende e professionisti

Il presente prodotto copre i seguenti casi assicurati:

- Esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona e/o a cose per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa ai dipendenti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed al legale rappresentante;
- Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene estesa ai dipendenti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed al legale rappresentante;
- Controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel Libro Unico del Lavoro;
- Controversie relative alla proprietà/locazione degli immobili dove il contraente esercita l'attività indicata in polizza;
- Controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal contraente, sempre che il valore in lite sia superiore a euro 250,00.

Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono

assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato nel limite di euro 2.580,00 per caso assicurato. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 23 delle condizioni generali di assicurazione.

Se espressamente richiamata la specifica appendice, sono comprese le controversie e contestazioni per l'inosservanza degli obblighi e inadempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 e delle ulteriori disposizioni normative in materia di Prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Tale estensione vale per i casi assicurati di seguito indicati e meglio descritti dall'appendice 81/2008, cui si rinvia.

- Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- Difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 890 cod. pen.);
- Opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative pecuniarie per importi superiori a euro 250,00 e in ogni caso sanzioni amministrative non pecuniarie.

Sezione garanzia B Azienda agricola

I. Le garanzie vengono prestate a favore dell'assicurato e del suo nucleo familiare per gli oneri indicati all'articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione per i quanto di seguito indicati:

- fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- controversie nell'ambito della vita privata extralavorativa;
- controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di lavoratore dipendente;
- controversie in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
- controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di proprietario, locatario in base a un contratto di leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole;
- quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

I casi assicurati di cui al successivo punto II lettere, a) - b) - i) valgono inoltre, in favore dei dipendenti dell'assicurato, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il contraente/assicurato.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.

II. Fermo quanto previsto al precedente punto I, i casi assicurati sono i seguenti:

- a) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;
- c) controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- d) controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 "Esclusioni", delle condizioni generali di assicurazione - punto b), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- e) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- f) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempre che il valore della lite sia superiore a euro 250.00;
- g) controversie relative a diritti reali;
- h) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- i) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La società gestonaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'assicurato faccia pervenire alla direzione generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- l) l'anticipo da parte della società gestonaria, fino ad un importo massimo pari al massimale indicato sulla scheda di polizza, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla società gestonaria entro un mese dalla data di erogazione;
- m) le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi



- all'estero;
- n) arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 27 delle condizioni generali di assicurazione.

Sezione garanzia C – Medico

Il presente prodotto copre i seguenti casi:

- Attività;
- Rapporti contrattuali;
- Studio medico”:

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'assicurato in qualità di medico, sia lavoratore dipendente che libero professionista.

I casi assicurati dalla presente formula di garanzia sono prescelti dal contraente al momento della conclusione del contratto e vengono indicati sulla scheda di polizza in relazione alla combinazione di garanzie richiamata (ABC - AB - AC - A).

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 31 delle condizioni generali di assicurazione

Sezione garanzia D – Quadri e dirigenti

Le garanzie vengono prestate a favore dell'impresa contraente per i dipendenti della stessa che rivestono la qualifica di quadri e/o dirigenti e che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'attività lavorativa svolta.

Le garanzie previste dall'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rimanda per maggiori dettagli, si intendono prestate per i casi assicurati di seguito indicati:

- 1) La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 2) L'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 3) La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale.
- 4) L'esercizio di azioni per il risarcimento danni alla persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento connesso alla circolazione stradale con mezzi dell'Impresa contraente o di proprietà privata, sempre che in occasione all'espletamento di servizi autorizzati dalla contraente stessa.

Si conviene che, nel solo caso in cui sia operante una assicurazione della responsabilità civile, la garanzia prevista dal presente contratto opererà anche per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi per danni extracontrattuali.

Sezione garanzia E – Condominio

Le garanzie offerte dal presente contratto vengono prestate a tutela dei diritti del condominio (art. 1117 e segg. cod. civ.) indicato in polizza e assicurano i seguenti casi:

- a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condomini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- b) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o da controparte, relative al condominio indicato in polizza, sempre che il valore della lite sia superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 52.000,00;
- d) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il condominio deve sostenere con i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del condominio;
- e) controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempre che il valore della lite sia superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 52.000,00;
- f) sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte dei condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
- g) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.

AVVERTENZA: La direzione si riserva la facoltà di assumere rischi non rientranti e non espressamente

contemplati dalle condizioni generali di assicurazione. In tali casi la Direzione provvederà alla predisposizione di una specifica normativa contrattuale codificata e individuata in polizza dalla Sezione F.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: Come meglio precisato dagli articoli 2 e 3 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, indipendentemente dalla formula di garanzia prescelta, sono presenti le limitazioni dell'oggetto dell'assicurazione e le esclusioni come di seguito indicato.

Non sono comprese in garanzia:

- le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato;
- ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del procedimento penale, si siano costituite nei confronti dell'assicurato (art. 541 cod. di proc. pen.);
- i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi vengano nuovamente intentati.

Sono altresì escluse dalla garanzia le spese relative a:

- a) controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) controversie in materia fiscale ed amministrativa;
- c) controversie per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) controversie concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) controversie relative a fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) controversie per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) controversie nei confronti della società.

Nell'ipotesi di un unico caso assicurato la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati con il medesimo contratto e che siano coinvolti nel sinistro stesso, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Esclusioni – Sezione garanzia A - Aziende e professionisti

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 25 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura i seguenti casi assicurati:

- a) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- b) fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- c) controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'assicurato nell'esercizio della sua attività;
- d) contratti di compravendita di beni immobili;
- e) operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- f) controversie relative all'affitto d'azienda;
- g) controversie relative a contratti di leasing immobiliare.

Esclusioni – Sezione garanzia B – Azienda agricola

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 29 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura i seguenti casi assicurati:

- a) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- b) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali difetti la necessaria concessione edilizia;
- c) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla



- guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche;
- d) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso d'incidente);
- e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Esclusioni – Sezione garanzia C – Medico

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 33 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura i seguenti casi assicurati:

- a) fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- b) controversie di natura contrattuale diverse dalle fattispecie di cui al precedente art. 31 "Casi assicurati", lettera B;
- c) la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata;
- d) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli.

Esclusioni – Sezione garanzia D – Quadri e dirigenti

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 38 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura i seguenti casi assicurati:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche;
- b) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso d'incidente);
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Esclusioni – Sezione garanzia E – Condominio

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 43 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura i seguenti casi assicurati:

- a) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare nel caso in cui difetti la necessaria concessione edilizia;
- b) per controversie tra condomini.

Franchigie scoperti e limiti di indennizzo

AVVERTENZA Sulle formule di garanzia indicate in polizza sono operanti franchigie e limiti di indennizzo. Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. 23, 27, 31, 36, 40.

Esempio:

Se scelta la formula A – Aziende e professionisti

Controversia con il fornitore: qualora il valore in lite della controversia sia superiore a € 250 verrà liquidato l'intero importo delle spese legali sostenute (nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza).

Qualora il valore in lite della controversia sia inferiore a € 250 non verrà liquidato alcun indennizzo per le spese sostenute.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione nonché agli Artt. 1892, 1893 del codice civile per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Come meglio disciplinato dagli artt. 13 e 14 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia, il contraente deve dare alla Società immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Esempio:

"Aggravamento di rischio: Variazione in aumento del numero di addetti (quando scelta la Formula di garanzia A – Aziende e professionisti).

Diminuzione di rischio: Riduzione del numero di assicurati (quando scelta la Formula di garanzia D – Quadri e dirigenti)".

6. Premi

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, o semestrale secondo quanto pattuito e indicato sulla scheda di polizza.

E' possibile il frazionamento semestrale del premio. Tale frazionamento comporta un aumento del premio imponibile del 3%.

Il frazionamento semestrale del premio è ammesso nel caso di polizze con premio annuo imponibile non inferiore a € 516.

Rientra nella discrezionalità dell'intermediario la possibilità di applicare al contratto diritti di emissione.

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società.
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario si riservano di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali. Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e decorrenza del contratto si rinvia agli articoli 6 e 9 delle condizioni generali di assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Non sono presenti rivalse nei confronti del Contraente/Assicurato

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto si rinvia, all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione.

Nel caso di contratti di durata poliennale, il contraente può avvalersi della facoltà di recesso trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, modificato con Legge n. 166/08 (art. 3 comma 2-ter), il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

MOD. CTLEG 5 - ED. 30/05/2014

stampata in data 11/09/2014

Polizza n° 000094.50.300036



7 / 9

COPIA PER IL CONTRAENTE

000000009405000009450300036000000015092014C



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungoriva Comandante, 16 - 37126 Verona [Italia] - tel. 045 8.391.111 - fax 045 8.391.112 - C.F./PI e numero di iscr. al registro delle imprese di Verona 00225160237 - R.C.A. della C.C.A.A., il Venezia n. 9942 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative di n. A100078 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS di n. 015 - Imprese autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it

11. Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 21,25%.
 Nel caso di presenza della Formula di garanzia F (facoltà riservata alla Direzione), in relazione alla tipologia di rischio assicurato potranno essere applicate differenti aliquote di imposta.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dagli articoli 16, 17 e 18 delle condizioni generali di assicurazione.

AVVERTENZA La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla società alla Società Gestionaria ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in Viale del Commercio n° 59 - 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti (come meglio precisati nella premessa delle condizioni generali di assicurazione):

- Telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

L'assicurato ha facoltà di prendere contatto direttamente con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami
 Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
 Fax: 045/8372354
 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06 42133745 oppure 06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato.

Per la disciplina specifica dei relativi aspetti si rinvia all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione:

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Il legale rappresentante
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista



